

CONDIZIONI GENERALI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI LAVATURA E PULITURA A SECCO E A UMIDO

Desunte da quanto indicato al cap. 7 degli "Usi e Consuetudini"
della Camera di Commercio di Milano in tema di prestazioni d'opera e di servizi

Art. 1 - Ordinazione - Consegnna del capo - Disposizioni per la lavorazione - Restituzione

Il committente all'atto della consegna del capo, può richiederne la verifica alla pulitintoria e può dare sia esatte disposizioni per la lavorazione, sia precise indicazioni sulla natura del tessuto, qualità ed eventuale pregio del capo, segnalando i capi ritenuti di particolare valore. Qualora non diversamente convenuto, la lavorazione va effettuata in conformità alle indicazioni contenute nell'etichetta di manutenzione (*). La tintoria rilascia al committente una ricevuta, la quale costituisce documento per il ritiro del capo lavato. La pulitintoria non assume responsabilità per la consegna di indumenti a persona che si presenti munita della ricevuta.

Art. 2 - Responsabilità della tintoria

La pulitintoria esegue la lavorazione ad essa affidata a regola d'arte. La pulitintoria non risponde dell'esito della lavorazione dovuta a cause non rilevabili ad un normale esame dei capi già deteriorati dal sole, dal sudore, dalla polvere, dal fumo, dall'eccessivo uso. Non risponde, inoltre, di eventuali raccorciamenti, pieghe, deformazioni derivanti dalla natura del tessuto o per difetto delle fibre e della confezione; né del deterioramento di guarnizioni, imbottiture, asole, articoli gommati e simili.

La pulitintoria può recedere dal contratto se attraverso un più accurato esame accerti che la lavorazione richiesta non darebbe buon esito.

Art. 4 - Tolleranze nei termini della consegna

Per la riconsegna del capo al committente è ammessa una tolleranza, a favore della pulitintoria, per un tempo pari al termine originariamente indicato.

Art. 5 - Termini per il ritiro

I capi consegnati per la lavorazione sono ritirati entro il termine massimo di trenta giorni da quello indicato per la riconsegna. Trascorso tale termine, la pulitintoria ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto un supplemento in ragione del 15% del prezzo pattuito per la lavorazione e per ogni mese o frazione di mese trascorsi.

La pulitintoria risponde, secondo la diligenza del buon padre di famiglia della perdita o del deterioramento che può derivare al capo durante la giacenza nei suoi magazzini oltre il termine stabilito per la riconsegna.

Art. 6 - Verifica dei capi

Il committente verifica i capi che ritira al momento della riconsegna.

Art. 7 - Smarrimento dei capi

Se il capo consegnato per la lavorazione non è reperito alla scadenza del termine di riconsegna iniziale o prorogato ai sensi dell'articolo 4, non si considera smarrito prima del trentesimo giorno dalla scadenza di tale termine o dalla richiesta presentata dall'interessato dopo l'uno o l'altro termine.

Art. 8 - Risarcimento danni

Per i capi per i quali non è stato indicato il pregio od il particolare valore, il pulitore risarcisce i danni per la perdita o il deterioramento dei capi, attribuibili a sua non grave colpa, nella misura massima del 50% del valore commerciale, del capo considerato nuovo di qualità media; in proporzione a tale limite nel caso di deterioramento parziale.

La tintoria può trattenere il capo per il quale ha corrisposto l'indennizzo per il deterioramento totale.

Per ogni dettaglio sono da considerare gli «**USI E CONSUETUDINI COMMERCIALI**»
depositati presso la C.C.I.A.A. di ogni città.

(*) In base all'art. 4, comma 5, della **Legge 22 febbraio 2006, n. 84 "disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia"**: Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritieri relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nell'etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l'obbligo di diligenza nell'adempimento di cui all'art. 1176, secondo comma, del codice civile.